

Codice A1814B

D.D. 12 settembre 2022, n. 2786

Autorizzazione idraulica (PI 1352) e concessione sedime demaniale per realizzazione di un guado a raso in prossimità della "Cascata del Neirone" lungo la pista sterrata esistente ad uso ciclo-pedonale, nell'ambito del "PSR 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Operazione 7.5.2 - Programma di potenziamento della rete di itinerari per la fruizione cicloturistica ed escursionistica del territorio" nel Comune...



ATTO DD 2786/A1814B/2022

DEL 12/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 1352) e concessione sedime demaniale per realizzazione di un guado a raso in prossimità della “Cascata del Neirone” lungo la pista sterrata esistente ad uso ciclo-pedonale, nell’ambito del “PSR 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Operazione 7.5.2 - Programma di potenziamento della rete di itinerari per la fruizione cicloturistica ed escursionistica del territorio” nel Comune di Gavi (AL). Richiedente: Comune di Gavi (AL).

Il Comune di Gavi, con sede in via Mameli, 44 - 15066 Gavi (AL), Partita IVA 00367950060 PEC: segreteria sindaco@pec.comunegavi.it, con nota assunta a prot. n. 26376 del 22/06/2022, ha presentato istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione idraulica e della concessione demaniale, per la realizzazione di un guado a raso in prossimità della “Cascata del Neirone” lungo la pista sterrata esistente ad uso ciclo-pedonale, nell’ambito del “PSR 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Operazione 7.5.2 - Programma di potenziamento della rete di itinerari per la fruizione cicloturistica ed escursionistica del territorio” nel Comune di Gavi (AL).

Gli elaborati progettuali in formato digitale relativi ai lavori di cui all’oggetto, inviati telematicamente tramite PEC dal Comune di Gavi, sottoscritti digitalmente dal tecnico progettista Arch. Simona ILLARIO, iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Alessandria al n. A-402, sono costituiti da una relazione tecnica e da n. 7 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione di un guado a raso in prossimità della “Cascata del Neirone” lungo la pista sterrata esistente ad uso ciclo-pedonale, mediante la posa nell’alveo di massi ciclopici di forma regolare, posizionati ad opus incertum, lasciando uno spazio tra uno e l’altro tra i 10 e i 20 cm in modo da permettere l’attraversamento dell’alveo non solo ai pedoni ma anche dai ciclisti. I massi saranno annegati su una platea in calcestruzzo bloccati con tasselli chimici fino ad incontrare lo strato di roccia in posto. L’attraversamento avrà una dimensione planimetrica di 2,00 m in larghezza e 16,00 m in lunghezza.

Il Comune di Gavi ha approvato il progetto definitivo dei lavori con DGC n. 78 del 11/08/2021.

Con nota prot. n. 27519 del 29/06/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In data 17/08/2022 è stato effettuato un sopralluogo da parte del funzionario del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti istruttore della pratica, congiuntamente alla progettista, al tecnico comunale ed al Sindaco, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Ritenuto che, a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo, la realizzazione delle opere in argomento, di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Neirone e dei dissesti che lo contraddistinguono, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Considerato che trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito e senza la costituzione del deposito cauzionale ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R, recante "*Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)*", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

Visto il disciplinare di repertorio interno n. 1477, sottoscritto digitalmente in data 26/08/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione nonché le prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione delle opere e alla loro successiva gestione, allegato alla presente determinazione.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- Legge Regionale n. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Disciplinare di concessione a repertorio interno n.1477 del 26/08/2022;

determina

1) di autorizzare, ai sensi del R.D. n. 523/1904 ai soli fini idraulici, il Comune di Gavi (AL), ad eseguire lavori di realizzazione di un guado a raso in prossimità della "Cascata del Neirone" lungo la pista sterrata esistente ad uso ciclo-pedonale, nell'ambito del "PSR 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Operazione 7.5.2 - Programma di potenziamento della rete di itinerari per la fruizione cicloturistica ed escursionistica del territorio" nel Comune di Gavi (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui sotto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. il guado dovrà essere a raso, con la quota del piano di calpestio al livello della quota del fondo alveo naturale del corso d'acqua;
- c. prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere definito un piano di gestione ed un protocollo d'azione in caso di allerta meteorologica, con la definizione dei vari soggetti che concorrono a garantire l'utilizzo in sicurezza dell'opera;
- d. l'accesso ed il transito sul guado dovranno essere adeguatamente gestiti dal concessionario e sotto la sua diretta responsabilità, con chiusura nel caso di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteorologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
- e. lungo la viabilità di accesso al guado dovranno essere installati idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise del corso d'acqua e strutture di sbarramento ubicate in zone sicure in area non esondabile; inoltre sulle sponde dovrà essere posta opportuna segnaletica che indichi agli utilizzatori del guado, velocità e pericoli derivanti dall'attraversamento ed adottate tutte le disposizioni previste dalla normativa stradale vigente, al fine di garantire la pubblica incolumità di chi vi acceda;
- f. dovrà essere previsto un piano di manutenzione del guado che preveda i più opportuni interventi di ispezione, pulizia ed eventuale stabilizzazione dello stesso, da attuarsi periodicamente, ovvero, a seguito di eventi di piena del corso d'acqua che determinino fenomeni di trasporto solido significativi, comunque compromettenti la sua funzionalità idraulica, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella

loro conformazione originaria di progetto derivante dalle valutazioni idrauliche effettuate;

- g. il guado non dovrà presentare barriere continue (guardrail, parapetti ...) al fine di non creare ostruzione al deflusso delle acque in caso di piena;
- h. le opere devono essere realizzate in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- i. durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento; resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- j. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle dell'opera;
- k. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l. i lavori per la realizzazione dell'opera dovranno essere eseguiti, entro il termine di mesi 12 (dodici), a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) e con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- m. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it*, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta

l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- p. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- r. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

2) di concedere al Comune di Gavi (AL), ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale per il guado a raso del torrente Neirone, in prossimità della "Cascata del Neirone", nel Comune di Gavi (AL), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza.

- 4. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2041, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
- 4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, è esonerato dal pagamento della cauzione;
- 5. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, è esonerato dal pagamento del canone di concessione.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli

organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Roberto Ivaldi

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Disciplinare_guado1_GAVI.pdf.p7m.p7m

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti

Rep. n° 1477 del 26/08/2022

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di un guado a raso in prossimità della “Cascata del Neirone” lungo la pista sterrata esistente ad uso ciclo-pedonale, nell’ambito del “PSR 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Operazione 7.5.2 - Programma di potenziamento della rete di itinerari per la fruizione cicloturistica ed escursionistica del territorio” nel Comune di Gavi (AL), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

Richiedente: Comune di Gavi con sede in via Mameli, 44– 15066 GAVI (AL) C.F. 00412310062 o P.Iva: 00367950060 – nella persona del Sindaco pro tempore dott. Carlo Massa, delegato alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per la realizzazione di un guado a raso in prossimità della “Cascata del Neirone” lungo la pista sterrata esistente ad uso ciclo-pedonale, nell’ambito del “PSR 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Operazione 7.5.2 - Programma di potenziamento della rete di itinerari per la fruizione cicloturistica ed escursionistica del territorio” nel Comune di Gavi (AL), come indicato negli elaborati progettuali in formato digitale, allegati all’istanza. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l’esecuzione delle opere.

L’esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, qui di seguito

riportate, nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.

a) prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere definito un piano di gestione ed un protocollo d'azione in caso di allerta meteoidrologica, con la definizione dei vari soggetti che concorrono a garantire la sicurezza dell'opera;

b) l'accesso ed il transito sul guado dovranno essere adeguatamente gestiti dal concessionario e sotto la sua diretta responsabilità, con chiusura nel caso di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);

c) lungo la viabilità di accesso al guado dovranno essere installati idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise del corso d'acqua e strutture di sbarramento ubicate in zone sicure in area non esondabile; inoltre sulle sponde dovrà essere posta opportuna segnaletica che indichi agli utilizzatori del guado, velocità e pericoli derivanti dall'attraversamento ed adottate tutte le disposizioni previste dalla normativa stradale vigente, al fine di garantire la pubblica incolumità di chi vi acceda;

d) dovrà essere previsto un piano di manutenzione del guado che preveda i più opportuni interventi di ispezione, pulizia ed eventuale stabilizzazione dello stesso, da attuarsi periodicamente, ovvero, a seguito di eventi di piena del corso d'acqua che determinino fenomeni di trasporto solido significativi, comunque compromettenti la sua funzionalità idraulica, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella loro conformazione originaria di progetto

derivante dalle valutazioni idrauliche effettuate;

- e) il guado non dovrà presentare barriere continue (guardrail, parapetti ...) al fine di non creare ostruzione al deflusso delle acque in caso di piena;
- f) le opere devono essere realizzate in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- g) durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento; resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- h) il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle delle opere;
- i) le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j) i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, entro il termine di mesi 12 (dodici), a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) e con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta

salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

k) il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al 31 Dicembre 2041. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere

all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario ai sensi dell'art. 20, comma 3 del regolamento regionale è esonerato dal pagamento del canone.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento regionale è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Gavi con sede in via Mameli, 44- 15066 GAVI (AL). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, 26/08/2022

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL SINDACO PRO TEMPORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Carlo Massa

ing. Roberto Crivelli

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)